

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1964

Modifiche alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all'ordinamento degli Uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Con le disposizioni transitorie della legge 16 luglio 1962, n. 1085, si intese salvaguardare i legittimi interessi del personale di Servizio sociale già operante al momento dell'entrata in vigore della legge, essendo evidente che dette disposizioni tendevano al riconoscimento legale di una realtà di fatto esistente nell'ambito delle strutture rieducative del Ministero di grazia e giustizia da oltre un decennio. È perciò che i concorsi di cui agli articoli 24 e 36 per l'accesso alla carriera di concetto e a quella direttiva erano ambedue riservati al personale già operante al momento dell'entrata in vigore della legge.

Il concorso per la carriera di concetto è stato già regolarmente espletato e i vincitori sono stati già inseriti in ruolo, mentre non è stato ancora espletato il concorso di accesso alla carriera direttiva. Tale concorso, però, a norma dell'articolo 36 della citata legge, è limitato a solo 13 posti sui 42 previsti in organico. Intanto tale esiguo numero si è rilevato del tutto insufficiente a soddisfare, già allo stato attuale, le esigenze del servizio che è articolato in 24 Uffici

distrettuali i quali postulano ciascuno la Direzione di un funzionario della carriera direttiva e, per taluni di essi, di notevole consistenza operativa (Roma, Napoli, Milano), già si avverte il bisogno di più funzionari della carriera direttiva.

Sicchè oggi nel mentre l'esiguità del numero dei posti da mettere a concorso nella prima applicazione della legge non consentirebbe a molti assistenti sociali inseriti nel ruolo di concetto di usufruire delle particolari condizioni previste per questo primo concorso per accedere alla carriera direttiva, priverebbe altresì l'Amministrazione del concreto apporto, nella funzione direttiva, di personale già collaudato da lunghi anni di pratica e di esperienza. Al lume di queste considerazioni appare evidente l'opportunità di modificare l'articolo 36 della legge elevando da 13 a 27 (minimo indispensabile) i posti da porre a concorso per l'accesso alla carriera direttiva di servizio sociale.

Nella carriera di concetto l'inquadramento nelle qualifiche successive a quella iniziale dei vincitori del concorso viene effet-

tuato in base all'anzianità loro riconosciuta ai sensi dell'articolo 42, per cui, a seconda che l'anzianità riconosciuta sia, rispettivamente inferiore ai quattro anni, o dai quattro ai sette anni, o oltre i sette anni, i vincitori del concorso vengono inseriti in ruolo con la qualifica di vice assistente sociale, di assistente sociale aggiunto e di assistente sociale.

Non altrettanto avviene nella carriera direttiva perchè l'articolo 45 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, prevede l'inserimento dei vincitori del concorso di accesso alla carriera direttiva alla qualifica superiore a quella iniziale solo nel caso che abbiano l'anzianità superiore a sette anni. Appare opportuno che analoghi criteri disciplinino l'inserimento in ruolo tanto nella carriera di concetto quanto nella carriera direttiva, e pertanto consentire l'inserimento, a ruolo aperto, dei vincitori del concorso di cui all'articolo 36 nelle qualifiche di vice dirigente, dirigente aggiunto e dirigente, a secon-

da che l'anzianità loro riconosciuta sia rispettivamente inferiore a due anni, tra i due e i cinque anni, superiore ai cinque anni.

Tale modifica renderebbe le norme transitorie della legge 16 luglio 1962, n. 1085, più conformi alle disposizioni che disciplinano l'avanzamento degli impiegati delle carriere di concetto e direttiva dello Stato (vedi legge 22 ottobre 1961, n. 1143, contenente: Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957; n. 3; legge 19 ottobre 1959, n. 928, contenente: Modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato).

È evidente che le proposte modifiche non comportano maggiori oneri in quanto operano nell'ambito della tabella dell'organico già approvata con la legge 16 luglio 1962, n. 1085.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli articoli 36 e 45 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 36.* — Nella prima applicazione della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per titoli ed esami, di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale per 27 posti di vice dirigente di servizio sociale riservato ai funzionari della carriera di concetto vincitori del concorso di cui all'articolo 34 che siano in possesso del prescritto titolo di studio.

Possono altresì partecipare al predetto concorso i funzionari della carriera di concetto che siano stati inseriti in ruolo, ai sensi del successivo articolo 43, nella qualifica di assistente sociale.

Art. 45. — Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'articolo 36 il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire rispettivamente: nella qualifica di dirigente aggiunto di servizio sociale i vincitori del concorso ai quali è stata riconosciuta, ai sensi dell'articolo 42, un'anzianità di servizio non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni; nella qualifica di dirigente di servizio sociale i vincitori del concorso ai quali è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 42, un'anzianità di servizio superiore a cinque anni ».